

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 19 maggio 2026.

Recepimento delle modifiche apportate dalla  
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN  
del 27 novembre 2025 alla dotazione finanziaria  
delle misure PNRR per alcune amministrazioni  
centrali. (26A03220)..... Pag. 1

Ministero delle imprese  
e del made in Italy

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della  
«ABC società cooperativa sociale», in Roma e no-  
mina del commissario liquidatore. (26A03093). Pag. 5

DECRETO 8 giugno 2026.


Liquidazione coatta amministrativa della «La  
Stelluccia onlus - Società cooperativa sociale in  
liquidazione», in Abriola e nomina del commis-  
sario liquidatore. (26A03094)..... Pag. 6

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della  
«S.O.A. società cooperativa sociale a mutualità  
prevalente», in Roccasecca e nomina del commis-  
sario liquidatore. (26A03095)..... Pag. 6

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «So-  
cietà cooperativa MFL Multiservizi facchinaggio  
e logistica», in Chioggia e nomina del commis-  
sario liquidatore. (26A03148)..... Pag. 7



DECRETO 18 giugno 2026.

**Proroga della gestione commissariale della «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.», in Cagliari e conferma dell'incarico del commissario governativo.** (26A03221) ..... Pag. 8

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 aprile 2026.

**Riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile - Annualità 2025.** (26A03257) ..... Pag. 9

DECRETO 27 maggio 2026.

**Approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 1) del decreto-legge n. 25 del 2026.** (26A03230) ..... Pag. 12

DECRETO 27 maggio 2026.

**Approvazione del programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 2) del decreto-legge n. 25 del 2026.** (26A03231) ..... Pag. 14

ORDINANZA 18 giugno 2026.

**Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano.** (Ordinanza n. 1195). (26A03225) ..... Pag. 17

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERA 19 giugno 2026.

**Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.** (26A03233) ..... Pag. 21

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Ormicton». (26A03096) ..... Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di leuprorelina acetato, «Enantone». (26A03097) ... Pag. 25

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triazolam, «Halcion». (26A03098) ..... Pag. 26

### Banca d'Italia

Quarta proroga della procedura di amministrazione straordinaria di Smart Bank S.p.a. in a.s., in Napoli (26A03232) ..... Pag. 26

### Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (26A03222) ..... Pag. 26

### Ministero dell'interno

Contributo, per l'anno 2026, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. (26A03258) ..... Pag. 27



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2026.

**Recepimento delle modifiche apportate dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 alla dotazione finanziaria delle misure PNRR per alcune amministrazioni centrali.**

### L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER IL PNRR

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 che approva le modifiche apportate al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR);

Visto l'art. 1, comma 741, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, con il quale si prevede che alle conseguenti rideterminazioni delle dotazioni finanziarie delle misure del PNRR, così come modificato dalla citata decisione del 27 novembre, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con uno o più decreti direttoriali;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 1, del suddetto decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, secondo cui «le risorse assegnate alle amministrazioni centrali titolari di misure PNRR di cui all'Allegato 2, restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1038, della legge n. 178/2020 e concorrono ai versamenti previsti dall'art. 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

Tenuto conto, che il suddetto art. 30, comma 1, prevede, altresì, che «all'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sentite la Struttura di missione PNRR (...) e le singole amministrazioni interessate.» e che, pertanto, una volta conclusa tale fase istruttoria il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà ai relativi accantonamenti a valere sulle misure interessate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto dell'Ispettore generale Capo per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 gennaio 2026 riguardante l'aggiornamento della dotazione finanziaria degli investimenti M4C1I1.7 e M4C1I5, a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025;

Visti, altresì, il decreto del suddetto Ispettore generale Capo per il PNRR del 13 febbraio 2026 riguardante l'aggiornamento della dotazione finanziaria dell'investimento M5C3I1.4 nonché il successivo decreto del 16 aprile 2026 relativo alla messa a disposizione delle risorse del nuovo investimento M2C4I14.5., entrambi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conseguenti alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025;

Vista la nota del Ministero del turismo, prot. n. 32792 del 10 marzo 2026, con la quale, fermo restando l'importo complessivo, si chiede la variazione dell'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi per M1C3I4.3.1, M1C3I4.3.2, M1C3I4.3.3 e M1C3I4.3.4 afferenti all'investimento M1C3I4.3 «*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici», tenuto conto delle ordinanze adottate dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. n. 1850 del 13 aprile 2026, con la quale si chiede, fra l'altro, la rimodulazione dei piani finanziari degli investimenti M2C2I4.1.1, M2C2I4.1.2, M2C4I4.1 e M3C2I2.3 tenuto conto della più volte citata decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025;


Considerata la necessità di provvedere alle ulteriori rideterminazioni delle dotazioni finanziarie delle misure del PNRR a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 ad esclusione delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, per le quali è ancora in corso l'attività istruttoria;

Decreta:

### Articolo unico

1. Con il presente decreto si provvede a recepire le modifiche apportate dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025 alla dotazione finanziaria delle misure PNRR, come riportate, per ciascuna delle amministrazioni centrali titolari, nei seguenti prospetti:

— 1 —



- **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C2I3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M2C2I3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario e stradale	345.367.441,65	-	345.367.441,65
M2C2I4.1.1: Ciclovie turistiche	251.807.699,06	16.572.404,20	235.235.294,86
M2C2I4.1.2: Ciclovie urbane	197.764.705,14	50.000.000,00	147.764.705,14
M2C2I4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	3.321.000.000,00	1.400.000.000,00	1.921.000.000,00
M2C2I4.4.2: Treni	810.000.000,00	100.000.000,00	710.000.000,00
M2C4I4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	1.624.805.524,00	1.035.765.524,00	589.040.000,00
M3C1I1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M3C1I1.10: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e linee regionali	6.590.008.116,61	2.172.240.000,00	4.417.768.116,61
M3C1I1.6: Potenziamento delle linee regionali ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M3C1I1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M3C1I1.9: Collegamenti interregionali ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M3C2I2.3: Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing)	400.000.000,00	183.761.185,08	216.238.814,92
M5C2I2.3.1: Social housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	2.800.000.000,00	852.000.000,00	1.948.000.000,00
M7C1I12.1: Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M7C1I11.1: Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale	923.000.000,00	-	923.000.000,00
M3C1R1.3: Riforma per aumentare l'efficienza del settore ferroviario in Italia	1.201.276.910,88	-	1.201.276.910,88

- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C1I1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.764.000.000,00	-	1.764.000.000,00
M2C1I1.2: Progetti "faro" di economia circolare ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M2C2I1.1: Sviluppo agro-voltaico	1.099.000.000,00	-	1.099.000.000,00
M2C2I1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	795.500.000,00	-	795.500.000,00
M2C2I1.4: Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	2.236.020.000,00	-	2.236.020.000,00
M2C2I3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M2C2I4.3: Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	135.500.000,00	-	135.500.000,00
M2C2I4.5: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	457.320.000,00	-	457.320.000,00
M2C2I5.2: Idrogeno	259.892.050,96	-	259.892.050,96
M2C3I3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente	118.000.000,00	-	118.000.000,00



M7C1I6.1: Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M7C1I18: Misura Rafforzata: Programma rinnovo flotta veicoli circolanti privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	240.000.000,00	-	240.000.000,00

**- Ministero dell'Università e Ricerca**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M4C1R1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	599.000.000,00	-	599.000.000,00
M4C2I3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	360.000.000,00	-	360.000.000,00

**- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M5C1R1.1: Politiche attive del lavoro e formazione	4.577.838.882,36	-	4.577.838.882,36
M5C1I1.1: Potenziamento dei Centri per l'Impiego	481.517.913,03	400.000.000,00	81.517.913,03
M5C2I1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	197.304.148,78	-	197.304.148,78
M5C2I1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	142.996.018,82	-	142.996.018,82
M5C2I2.2 a): Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	30.259.769,50	-	30.259.769,50

**- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C1I2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	552.000.000,00	-	552.000.000,00
M2C1I2.2: Parco Agrisolare	2.370.000.000,00	20.000.000,00	2.350.000.000,00
M2C1I4: Parco agrisolare facility	789.000.000,00	-	789.000.000,00
M2C1I2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	306.000.000,00	-	306.000.000,00
M2C1I3.4.1: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - non taggato	60.000.000,00	-	60.000.000,00
M2C1I3.4.2: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - PMI	3.140.000.000,00	-	3.140.000.000,00
M2C1I3.4.3: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - settore solare	200.000.000,00	-	200.000.000,00
M2C1I3.4.4: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - digitalizzazione	200.000.000,00	-	200.000.000,00
M2C1I3.4.5: Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - R&D cambiamento climatico	400.000.000,00	-	400.000.000,00

**- Ministero del Turismo**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M1C3I4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	435.000.000,00	-	435.000.000,00



M1C314.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	350.000.000,00	-	350.000.000,00
M1C314.2.6: Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-
M1C314.3.1: Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation	165.733.422,20	-	165.733.422,20
M1C314.3.2: I percorsi Giubilari 2025	165.722.294,60	-	165.722.294,60
M1C314.3.3: La città condivisa	76.052.701,10	-	76.052.701,10
M1C314.3.4: Mi tingo di verde	52.194.600,60	-	52.194.600,60

**- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M1C11 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	361.664.051,00	-	361.664.051,00
M1C213.1: Piano Italia a 1 Gbps	2.985.370.702,00	1.058.500.000,00	1.926.870.702,00
M1C217: Fondo Nazionale Connettività	733.402.818,00	-	733.402.818,00

**- Presidenza del Consiglio dei ministri –Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M5C311.5 - Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)	500.000.000,00	500.000.000,00	-
M1C218: Comparto nazionale di InvestEU	500.000.000,00	-	500.000.000,00

**- Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M7C119.1: Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR ( <i>Misura totalmente defanziata</i> )	-	-	-

**- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per lo Sport e i Giovani**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M5C112.1: Servizio civile universale	950.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00

**- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario Emilia-Romagna la Toscana e le Marche**

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C4I Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	81.562.000,00	81.562.000,00	
M2C4I Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato	208.438.000,00	208.438.000,00	



2. Le amministrazioni provvedono ai conseguenti adempimenti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

3. Alla rideterminazione delle risorse riguardanti il Ministero delle imprese e del made in Italy si provvede con successivo decreto direttoriale ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, richiamata in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2026

*L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO*

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 782

26A03220

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «ABC società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «ABC società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro

delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.534,00, si riscontra una massa debitoria di euro 38.173,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 29.928,00;

Considerato che in data 25 agosto 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerata l'intervenuta cancellazione della società dagli elenchi della Confederazione cooperative italiane, intervenuta il 16 marzo 2021;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 21, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «ABC società cooperativa sociale», con sede in Roma (RM) (codice fiscale 07926001004), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Carullo, nata a Forlì (FC) il 14 novembre 1986 (codice fiscale CRL-VNT86S54D704K), ivi domiciliata in via Piero Maroncelli, n. 58.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03093



DECRETO 8 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Stelluccia onlus - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Abriola e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 23 marzo 2023 n. 5/2023 del Tribunale di Potenza, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Stelluccia onlus - Società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Stelluccia onlus - Società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Abriola (PZ) (codice fiscale 01551210766), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto De Vincenzis, nato a Montalbano Jonico (MT) il 13 febbraio 1972 (codice fiscale DVNLRT72B13F399Z), ivi domiciliato in corso Carlo Alberto n. 28.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03094

DECRETO 8 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «S.O.A. società cooperativa sociale a mutualità prevalente», in Roccasecca e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 3 marzo 2025, n. 14/2025 del Tribunale di Cassino, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «S.O.A. società cooperativa sociale a mutualità prevalente»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S.O.A. società cooperativa sociale a mutualità prevalente», con sede in Roccasecca (FR) (codice fiscale 02760200606), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Nicoletta Paniccia, nata a Sora (FR) il 23 ottobre 1966 (codice fiscale PNCNLT66R63I838S), ivi domiciliata in via Principe Umberto n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

*Il Ministro:* URSO

26A03095

DECRETO 8 giugno 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa MFL Multiservizi facchinaggio e logistica», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;


Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa MFL Multiservizi facchinaggio e logistica» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 20 gennaio 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 778.574,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 1.848.999,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.376.715,00;



Considerato che il grado di insolvenza è, altresì, rilevabile dalla presenza di debiti tributari e di debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale;

Considerato che in data 4 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa MFL Multiservizi fachinaggio e logistica», con sede in Chioggia (VE) (codice fiscale 04453220271), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in Piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

*Il Ministro: URSO*

26A03148

DECRETO 18 giugno 2026.

**Proroga della gestione commissariale della «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.», in Cagliari e conferma dell'incarico del commissario governativo.**

#### IL DIRETTORE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;


Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;



Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale n. 18/GC/2025 del 19 settembre 2025, con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, con sede legale in Cagliari, con contestuale nomina del dott. Pierpaolo Sanna, C.F. SNNPPL69C12B354B, quale commissario governativo, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Richiamato il decreto direttoriale n. 11/GC/2026 del 20 marzo 2024, con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, sino al 19 giugno 2026, salva la possibilità di ulteriore proroga, ove necessaria per il completamento delle attività, affidate al commissario governativo incaricato;

Vista l'istanza acquisita agli atti con nota protocollo n. 133642 dell'8 giugno 2026, con la quale il commissario incaricato ha relazionato sulla situazione societaria rappresentando la necessità di maggior tempo (dieci giorni) per il completamento dei compiti affidati, in particolare per quanto concerne la convocazione dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025, nel rispetto dei termini informativi e partecipativi previsti, e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, tenuto conto che la certificazione annuale obbligatoria relativa al bilancio d'esercizio 2025 da parte della società di revisione è resa disponibile ai soci a partire dal 12 giugno 2026;

Considerata la rilevanza dell'esercizio informato e consapevole del diritto di voto spettante a tutti i soci;

Ritenuto opportuno disporre la prosecuzione della gestione commissariale in essere, al fine di consentire al commissario governativo di portare a conclusione tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La durata della gestione commissariale *ex art. 2545-sexiesdecies* del codice civile della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, con sede legale in Cagliari (CA), è prorogata sino al 30 giugno 2026, salva la possibilità di ulteriore proroga ove necessaria per il completamento delle attività, secondo quanto sarà rappresentato dal commissario incaricato in apposita relazione.

Art. 2.

È confermato l'incarico di commissario governativo al dott. Pierpaolo Sanna, C.F. SNNPPL69C12B354B, al fine di portare a termine gli adempimenti di cui al decreto direttoriale di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la completa regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2026

*Il direttore generale:* DONATO

26A03221

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 aprile 2026.

**Riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile - Annualità 2025.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;



Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfirmità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di

Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 al dott. Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;


Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale al fine dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, e si definiscono di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

Visto in particolare, l'art. 45 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale dispone che il Fondo regionale di protezione civile, previsto dall'art. 45 del «Codice di protezione civile», di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro;

Visto l'art. 2, comma 5, il quale disciplina la ripartizione delle risorse in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'art. 45, comma 1, del citato «Codice della protezione civile»;



Vista la lettera *a)*, del sopraindicato comma 5 dell'art. 2, la quale prevede che il 40% delle citate risorse, in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali, pari a euro 8.000.000,00, è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 6, il quale prevede che «la quota di cui al comma 5, lettera *a)*, è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo *b)*, nonché dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022» e che, sulla base dei suddetti criteri, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto 13 luglio 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, con il quale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo art. 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni;

Vista la nota prot. n. 7602/C13PC del 5 dicembre 2025, del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21294, con la quale, al fine di sancire l'accordo in titolo, è stata trasmessa la nota prot. n. P001/2025/21.1-2015-9 della Commissione protezione civile della medesima Conferenza, contenente le tabelle costituenti il Piano generale di riparto delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025;

Vista l'Accordo sancito nella seduta di Conferenza unificata del 15 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile», trasmesso alle amministrazioni coinvolte con nota prot. n. DAR 780 del 16 gennaio 2026, dall'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

#### *Riparto delle risorse dell'annualità 2025*

1. Per le finalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» le risorse finanziarie, di cui all'art. 2, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 annualità 2025 pari euro 8.000.000,00, sono ripartite tra le regioni, nei limiti indicati nella seguente tabella.

Riparto regioni	
Regione	Risorse
Abruzzo	311.916,64 €
Basilicata	241.028,25 €
Calabria	461.780,82 €
Campania	671.439,24 €
Emilia Romagna	635.776,23 €
Friuli Venezia Giulia	276.944,94 €
Lazio	600.681,81 €
Liguria	230.130,38 €
Lombardia	634.709,57 €
Marche	297.858,88 €
Molise	198.360,39 €
Piemonte	457.330,19 €
Puglia	395.556,43 €
Sardegna	381.200,94 €
Sicilia	599.171,22 €
Toscana	553.898,17 €
Umbria	249.056,40 €
Valle d'Aosta	278.201,46 €
Veneto	524.958,03 €
Totale	8.000.000 €

Art. 2.

#### *Trasferimento delle risorse*

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle regioni, ovvero ove esistenti, alle agenzie regionali proposte allo svolgimento della attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo *b)*, nonché dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2022, e precisamente:

*a)* acconto del 70% all'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;

*b)* saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.



## Art. 3.

*Restituzione delle eventuali economie*

1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile mediante versamento al conto corrente infruttifero utilizzando il seguente codice IBAN. IT17E0100004306CC0000000265, per la successiva riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo di spesa, per essere successivamente ridistribuite, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati.

Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto, si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022 richiamate al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2026

*Il Capo del Dipartimento:* CICILIANO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1615*

26A03257

DECRETO 27 maggio 2026.

**Approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 1) del decreto-legge n. 25 del 2026.**

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE  
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta-

mento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 concernenti la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2026, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2026, con la quale è stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;



Considerato che, ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto-legge n. 25 del 2026:

*a)* al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio del Comune di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi;

*b)* il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del Comune di Niscemi:

1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

*c)* i citati programmi, predisposti dal Commissario straordinario, sono approvati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

*d)* il Commissario straordinario è competente, altresì, ad attuare gli interventi inseriti nei programmi approvati, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi programmati;

*e)* gli interventi inseriti nei programmi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;

*f)* con proprio provvedimento il Commissario straordinario può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti richiamati, non-

ché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del citato decreto-legge n. 25 del 2026, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili:

1) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei Comuni limitrofi, nonché alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

2) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva;

3) in alternativa alle destinazioni di cui alla presente lettera, numeri 1) e 2), al ripristino della funzionalità di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi in esame, che siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2026 e che siano ubicati nel territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi;

Vista la nota prot. n. 22750 del 14 maggio 2026, con cui il Commissario straordinario per l'area di Niscemi ha trasmesso al Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare i documenti predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 25 del 2026;

Visti gli atti allegati alla citata nota prot. 22750 del 14 maggio 2026, con particolare riferimento all'intesa della Regione Siciliana (nota n. 11580 dell'11 maggio 2026 del Presidente della Regione Siciliana con annesse note dirigenziali n. 24083 del 7 maggio 2026 e n. 23263 dell'11 maggio 2026), al sentito del Comune di Niscemi (nota n. 15328 del 12 maggio 2026) nonché al «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e al «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi»;

Vista la nota n. 1645 del 20 maggio 2026, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha chiesto al Commissario straordinario alcune precisazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita con nota n. 22750 del 14 maggio 2026;

Vista la nota n. 23755 del 21 maggio 2026 con cui il Commissario straordinario ha fornito le precisazioni e i chiarimenti chiesti con nota n. 1645 del 20 maggio 2026, anche attraverso il rinvio ad una precedente nota del Dipartimento della protezione civile del 19 maggio 2026, acquisita al protocollo MIN\_MUSUMECI-0001634-A-20/05/2026, nonché, all'esito delle precisazioni e dei chiarimenti forniti, ha perfezionato il testo del «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fa-



scia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», nuovamente trasmesso;

Attesa la necessità di procedere all'approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto-legge n. 25 del 2026, nel testo perfezionato, trasmesso con nota commissariale n. 23755 del 21 maggio 2026;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Sicilia, espressa con nota n. 11580 dell'11 maggio 2026;

Sentito il sindaco del Comune di Niscemi, che si è espresso al riguardo con nota n. 15328 del 12 maggio 2026;

Considerati i chiarimenti e le precisazioni fornite dal Commissario straordinario con nota n. 23755 del 21 maggio 2026, relativi anche al programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi.*

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 1) del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, è approvato il «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Attuazione del Programma*

1. Il Programma di cui all'art. 1 è realizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 25 del 2026, attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi inseriti nel medesimo programma anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 25 del 2026. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Art. 3.

*Aspetti finanziari*

1. All'attuazione del Programma di cui all'art. 1 si provvede nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

*Il Ministro:* MUSUMECI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1807*

AVVERTENZA:

*Gli allegati tecnici al presente decreto sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile ([www.protezionecivile.it](http://www.protezionecivile.it)), al seguente link: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>*

26A03230


DECRETO 27 maggio 2026.

**Approvazione del programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 2) del decreto-legge n. 25 del 2026.**

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE  
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;



Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 concernenti la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2026, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2026, con la quale è stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della

regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

Considerato che, ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto-legge n. 25 del 2026:

a) al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza nel territorio del Comune di Niscemi, interessato dai dissesti di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato nominato Commissario straordinario per l'area di Niscemi;


b) il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2026, a predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del Comune di Niscemi:

1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;

c) i citati programmi, predisposti dal Commissario straordinario, sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sono realizzati attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

d) il Commissario straordinario è competente, altresì, ad attuare gli interventi inseriti nei programmi approvati, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi programmati;



e) gli interventi inseriti nei programmi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti;

f) con proprio provvedimento il Commissario straordinario può concedere ai titolari degli immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti richiamati, nonché demoliti o da demolire ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, lettera a), numero 1), del citato decreto-legge n. 25 del 2026, contributi destinati, nei limiti delle risorse disponibili:

1) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nell'ambito del territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza di aree idonee nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, nonché alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

2) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili, nell'ambito del territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza di immobili idonei nel medesimo territorio, in quello dei comuni limitrofi, per la destinazione residenziale o produttiva;

3) in alternativa alle destinazioni di cui alla presente lettera, numeri 1) e 2), al ripristino della funzionalità di ulteriori immobili, anche non danneggiati dagli eventi in esame, che siano nella disponibilità dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2026 e che siano ubicati nel territorio del Comune di Niscemi o, in mancanza, di comuni limitrofi;

Vista la nota prot. n. 22750 del 14 maggio 2026, con cui il Commissario straordinario per l'area di Niscemi ha trasmesso al Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare i documenti predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 25 del 2026;

Visti gli atti allegati alla citata nota prot. 22750 del 14 maggio 2026, con particolare riferimento all'intesa della Regione Siciliana (nota n. 11580 dell'11 maggio 2026 del Presidente della Regione Siciliana con annesse note dirigenziali n. 24083 del 7 maggio 2026 e n. 23263 dell'11 maggio 2026), al sentito del Comune di Niscemi (nota n. 15328 del 12 maggio 2026) nonché al «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi» e al «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrate nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi»;

Vista la nota n. 1645 del 20 maggio 2026, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha chiesto al Commissario straordinario alcune precisazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione acquisita con nota n. 22750 del 14 maggio 2026;

Vista la nota n. 23755 del 21 maggio 2026 con cui il Commissario straordinario ha fornito le precisazioni e i chiarimenti chiesti con nota n. 1645 del 20 maggio

2026, anche attraverso il rinvio ad una precedente nota del Dipartimento della protezione civile del 19 maggio 2026, acquisita al protocollo MIN\_MUSUMECI-0001634-A-20/05/2026, nonché, all'esito delle precisazioni e dei chiarimenti forniti, ha perfezionato il testo del «Programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrate nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi», nuovamente trasmesso;

Attesa la necessità di procedere all'approvazione del programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 2) del decreto-legge n. 25 del 2026;

Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Siciliana, espressa con nota n. 11580 dell'11 maggio 2026;

Sentito il sindaco del Comune di Niscemi, che si è espresso al riguardo con nota n. 15328 del 12 maggio 2026;

Considerati i chiarimenti e le precisazioni fornite dal Commissario straordinario con nota n. 23755 del 21 maggio 2026, relativi anche al programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi*

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, è approvato il «Programma per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio del Comune di Niscemi», riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Attuazione del Programma*

1. Il Programma di cui all'art. 1 è realizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto-legge n. 25 del 2026, attraverso provvedimenti attuativi del Commissario straordinario che contengono, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e



al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi inseriti nel medesimo programma anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati a titolo gratuito mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di inerzia nello svolgimento di attività amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 25 del 2026. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

### Art. 3.

#### *Aspetti finanziari*

1. All'attuazione del Programma di cui all'art. 1 si provvede nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

*Il Ministro:* MUSUMECI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1808*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati tecnici al presente decreto sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (<http://www.protezionecivile.it/>) al seguente link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>*

26A03231

ORDINANZA 18 giugno 2026.

**Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività di soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano.** (Ordinanza n. 1195).

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il

Meccanismo unionale di protezione civile il cui punto di riferimento è il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea (ERCC);

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerate le diverse richieste di assistenza, sia in via bilaterale sia attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile, da parte di Paesi e di organizzazioni internazionali, per far fronte alle esigenze della popolazione civile interessata dagli eventi in rassegna, oltre ad eventuali ulteriori richieste circostanziate che dovessero pervenire;

Considerato che la crisi internazionale in atto in Medio Oriente, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta continuando a causare una situazione di emergenza nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano con potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali relative anche all'assenza o scarsità di servizi sanitari che non permettono di offrire adeguate cure ai pazienti della suddetta area;

Considerato il perdurare della situazione di crisi internazionale che sta determinando l'incremento dell'esigenza di materiali volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione nell'ambito dello stato attivo del Meccanismo unionale di protezione civile dell'UE (UCPM);

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione interessata;

Considerato che gli accadimenti in atto hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti a concorrere alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile di intervento all'estero e delle corrispondenti e direttamente conseguenti attività da finalizzare sul territorio nazionale, anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 20 maggio 2026, con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio della striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;



Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di mobilitare e dispiegare nelle aree operative individuate nell'ambito dei citati meccanismi di cooperazione internazionale, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

*Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile*

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei territori della Repubblica del Libano, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, concorrendo alle attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'ERCC della Commissione europea (DG-ECHO) e con le competenti autorità dei Paesi interessati dalle attività di cui alla presente ordinanza e i soggetti eventualmente da queste all'uopo individuati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio di personale del medesimo Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile nonché di materiali, mezzi e attrezzature all'uopo individuati e resi disponibili dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile o in via bilaterale.

3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.

4. Nell'ambito della propria attività di coordinamento il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, partecipa ai rilevanti tavoli, nuclei, gruppi, *board* di coordinamento nazionale e internazionale per la programmazione, monitoraggio e attuazione del complesso degli interventi.

Art. 2.

*Iniziative di protezione civile*

1. Nell'ambito dell'attività di coordinamento, il Dipartimento della protezione civile programma e attua, in collaborazione con i soggetti di cui al precedente articolo,

programmi finalizzati a rafforzare l'assistenza, anche sanitaria, alla popolazione interessata tra cui:

invio di strutture e di medici, infermieri, tecnici, realizzazione di progetti innovativi di telemedicina, protesica, salute materna e infantile, progetti volti alla ripresa e ricostruzione degli ambiti della sicurezza alimentare, della salute fisica e mentale, dell'educazione e della protezione di donne e bambini.

progetti nell'ambito dell'istruzione di base ed universitaria tra cui programmi di collaborazione da definirsi in raccordo con le competenti autorità nazionali, incluso il trasferimento in Italia di studenti, ricercatori, docenti ed eventuali accompagnatori.

realizzazione di strutture temporanee da destinare all'uso scolastico, didattico universitario e/o sanitario nonché residenziale avvalendosi di soggetti pubblici o privati.


2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi con le componenti e le strutture operative del servizio di protezione civile, ovvero con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali ovvero con organizzazioni non governative che operano in campo internazionale, per la realizzazione di strutture temporanee direttamente sui territori esteri interessati oggetto della presente ordinanza, ove sarà necessario garantire le attività di assistenza e soccorso alle popolazioni.

Art. 3.

*Trasporto sanitario, assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti ed accompagnatori*

1. Il Dipartimento della protezione civile coordina le operazioni di trasporto sanitario assistito (MEDEVAC - Medical Evacuation) di pazienti vittime degli accadimenti in premessa per la prestazione della necessaria assistenza sanitaria in Italia e dei necessari accompagnatori, previamente comunicati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche avvalendosi della Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016.

2. Ferme restando le attività di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di entrata e soggiorno degli stranieri in Italia, per la durata del periodo di cura dei pazienti e, comunque, non oltre il termine dello stato di emergenza di cui in premessa, è assicurata, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente in relazione al luogo di cura, individuato attraverso la Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, l'assistenza e l'ospitalità dei rispettivi accompagnatori, avvalendosi di enti del terzo settore, con priorità per quelli con comprovata esperienza nell'assistenza ed accoglienza ai migranti, mediante convenzioni nelle quali sia previsto il rimborso dei soli costi diretti effettivamente sostenuti e documentati.



3. La prefettura territorialmente competente provvede, altresì, all'ospitalità temporanea dell'eventuale personale sanitario proveniente dai luoghi di partenza, strettamente indispensabile per assicurare la sicurezza del trasporto di cui al comma 1, per un limite massimo di quindici giorni, curando il relativo rientro nei territori di provenienza nel tempo più breve possibile.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale, e per il tramite delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, al rimborso:

a. alle regioni e province autonome competenti, dei costi sostenuti dalle strutture sanitarie interessate per le esigenze di cura e di assistenza ai pazienti trasferiti sul territorio italiano;

b. dei costi per l'assistenza e l'ospitalità nel territorio italiano degli accompagnatori, come disciplinato dalla presente ordinanza, fino alla cessazione delle esigenze di cura, nonché all'avviamento alle ordinarie modalità di assistenza ed accoglienza nelle strutture disponibili ai sensi del comma 7, in conformità alla disciplina ordinaria vigente, anche per quanto riguarda il titolo di soggiorno, nonché agli oneri eventualmente sostenuti ai sensi del comma 3 e degli oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 6.

5. Per le esigenze di cui al presente articolo, rientranti nelle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate alle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate.

6. Il Dipartimento della protezione civile provvede al riparto e al trasferimento sulle contabilità speciali di cui al comma 5 delle risorse finanziarie necessarie per il rimborso dei costi sostenuti, sulla base della quantificazione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al medesimo comma 5, anche mediante l'erogazione di acconti, ove motivatamente richiesti.

7. Alla cessazione del periodo di cura di cui al comma 2, può essere assicurata, in conformità all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'art. 1-*sexies* citato dei pazienti e dei rispettivi accompagnatori di cui al presente articolo, mediante l'attivazione di ulteriori posti in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e fatte salve le deroghe di cui all'art. 8. Le prefetture - uffici territoriali del Governo interessate mantengono costanti contatti con le autorità sanitarie competenti e con gli accompagnatori, al fine di comunicare tempestivamente le esigenze di accoglienza di cui al primo periodo al servizio centrale di cui al comma 4 dell'art. 1-*sexies* citato.

#### Art. 4.

*Disposizioni concernenti la messa a disposizione di materiali, mezzi e attrezzature del Servizio nazionale della protezione civile*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa per quanto di competenza con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere intese con autorità estere, organizzazioni internazionali, e organizzazioni non governative anche straniere per garantire la disponibilità delle risorse del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile definisce, mediante scambio di note, le necessarie intese operative con le strutture, le componenti o i soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile allo scopo di regolare gli aspetti amministrativi e gestionali propedeutici alla definizione delle modalità di assistenza.

#### Art. 5.

*Disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione*

1. Al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di assistenza alla popolazione colpita dall'evento emergenziale di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore di autorità estere o organizzazioni internazionali eventualmente individuate, con le modalità di cui al comma 2, di tutti o parte dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1.


2. Alla donazione di tutti o parte dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le competenti autorità ovvero con i rappresentanti *in loco* delle organizzazioni internazionali beneficiarie, accompagnate da appositi verbali sottoscritti al momento della consegna o altra idonea documentazione volta ad attestare il passaggio di consegne dei beni, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.

3. Ove richiesto dai soggetti proprietari dei beni oggetto di donazione di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare i relativi costi di reintegro, a valere sulle risorse finanziarie straordinarie rese disponibili per il presente contesto emergenziale.

#### Art. 6.

*Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile*

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato all'estero ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento



di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto, ad analogo titolo, dalla Commissione europea.

2. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, *in loco*, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale del Paese interessato dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali *pro capite*, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte dell'Ambasciata/Consolato d'Italia presenti nei Paesi terzi, che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione.

3. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato sul territorio nazionale per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il tetto di trenta ore mensili *pro-capite*.

4. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all'estero per le attività di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 81, comma 1, lettera c), del CCNL della PCM 2016-2018, sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.

5. Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato in missione sul territorio nazionale e all'estero per le attività di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 64, comma 4, del CCNL della PCM 2002-2005, sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.

6. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza:

per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

per l'impiego sul territorio nazionale, una indennità mensile pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

7. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad estendere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, al personale non dirigenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia in servizio presso il predetto Dipartimento in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la dichiarata cumulabilità con l'indennità FESI (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) di cui ai richiamati ordinamenti, il compenso di cui all'art. 7 del CCNI della PCM del 28 dicembre 2023 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza in essere, nel limite massimo di euro 35.000 mensili.

8. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, altresì, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.

9. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, impiegate nelle attività previste



dalla presente ordinanza si applicano i benefici normativi degli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni in materia di personale delle prefetture - uffici territoriali del Governo coinvolto nell'attuazione dell'ordinanza*

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'art. 6 si applicano altresì, nella medesima misura ed alle medesime condizioni, al personale, dirigenziale e non dirigenziale, appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, direttamente impegnato sul territorio nazionale nello svolgimento delle attività demandate alle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 3, rispettivamente nel limite massimo di un dirigente e tre unità di personale non dirigenziale per ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo direttamente interessata. Per le finalità di cui al presente articolo i prefetti competenti, a seguito dell'accoglienza dei pazienti di cui all'art. 3 nelle strutture sanitarie del territorio di rispettiva competenza e degli eventuali accompagnatori, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una quantificazione preventiva dei fabbisogni necessari per l'attuazione del presente comma, limitatamente alla durata dello stato di emergenza.

#### Art. 8.

##### *Deroghe*

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1, sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispet-

to dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante il regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

#### Art. 9.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede, nel limite di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2026.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2026

*Il Capo del Dipartimento:* CICILIANO

26A03225

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 19 giugno 2026.

**Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.**

### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complemen-

tari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005, che prevede un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, in base al quale il datore di lavoro, al momento dell'assunzione dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di



previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica;

Visto l'art. 8, commi 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinqües*, del decreto n. 252/2005 che definisce il funzionamento del meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, nonché i relativi effetti sulle contribuzioni e sul TFR;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 che individua le modalità di investimento dei contributi e delle quote di TFR pervenuti a seguito delle adesioni non esplicite;

Visto l'art. 9-*bis*, del decreto n. 252/2005, il quale estende, con i necessari adattamenti, il meccanismo di adesione automatica nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare;

Visto l'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025, il quale dispone che le novità in tema di adesioni automatiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *i*), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della COVIP;

Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli aderenti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Acquisito il conforme avviso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA  
le seguenti direttive:

Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

#### 1. Premessa

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025), modificando l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite.

Le regole di funzionamento delle adesioni automatiche di cui sopra, nonché i conseguenti effetti sulle contribuzioni e sul TFR, sono definite dai nuovi commi 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinqües*, introdotti sempre dalla legge n. 199/2025, la quale ha altresì integralmente riformulato le previsioni in tema di informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell'assunzione (di cui al comma 8) e in tema di investimento dei contributi e del TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite (di cui al comma 9).

La legge n. 199/2025 è, inoltre, intervenuta con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, prevedendo l'inserimento nell'art. 8 del decreto n. 252/2005 di un nuovo comma 9-*bis* volto a disciplinare, con i necessari adattamenti, l'applicazione del suddetto meccanismo di adesione automatica alle nuove assunzioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 le novità di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguardano, pertanto, le assunzioni che intervengono a partire da tale data.

Dal momento che la nuova disciplina relativa alle adesioni automatiche ha decorrenza dal 1° luglio 2026, resta ferma l'applicazione di quella previgente contenuta nell'art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione. Il TFR di tali soggetti continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere.

Tali novità non riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di questi ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.

La disciplina relativa alle adesioni automatiche non trova, inoltre, applicazione ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e non già la normativa in tema di adesioni di cui al decreto n. 252/2005. Per tali lavoratori, l'art. 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che sia demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti alle adesioni automatiche, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

Le presenti direttive sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, le indicazioni già fornite con deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, come successivamente



modificata, avente ad oggetto le «Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro», che è da intendersi pertanto abrogata a fare tempo da tale data.

2. Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005 prevede che l'adesione a previdenza complementare sia automatica, secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.

In base all'art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, il datore di lavoro, al momento dell'assunzione, è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato «aderente» alla previdenza complementare.

Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal decreto n. 252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all'adesione automatica nel termine di sessanta giorni.

Per «lavoratori di prima assunzione» si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Circa l'individuazione della forma pensionistica di destinazione, il nuovo comma 7-bis dell'art. 8 stabilisce, in linea con il previgente comma 7 dell'art. 8, che l'adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, l'adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.

La forma pensionistica di destinazione deve essere, tuttavia, in grado di accogliere tali versamenti e di investirli in conformità alle nuove previsioni di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. Si deve, cioè, trattare di una forma che risulta adeguata alle istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui al sopra indicato comma, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di

riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

Rispetto alla previgente normativa più ampi sono, poi, gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche di cui sopra, dal momento che risulta prevista non più solo la devoluzione al fondo di riferimento, come sopra individuato, dell'intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.

In base alla normativa, comunque, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all'assegno sociale annuale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Chi si trovi in questa situazione, può dunque entro i sessanta giorni successivi all'assunzione dichiarare di non volere destinare a previdenza complementare la propria contribuzione.

L'art. 8, comma 7-ter, prevede altresì, in linea con la previgente normativa, che in assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85. Si tratta del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata, COMETA. In tal caso, ai sensi del citato comma, l'adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell'intero TFR. Non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.

Il comma 7-quater indica in sessanta giorni dalla data di prima assunzione il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la volontà di rinunciare all'adesione automatica.

L'attribuzione al lavoratore della facoltà della rinuncia conferma il principio della volontarietà dell'adesione alle forme di previdenza complementare (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto n. 252/2005), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell'adesione già avvenuta in via automatica, *ex lege*, al momento dell'assunzione.

Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.

La rinuncia ha efficacia *ex tunc* e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione, e si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

Dal momento che la normativa prevede un periodo di sessanta giorni per l'esercizio di detta facoltà, si ritiene che ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a detto periodo non si applichi il meccanismo dell'adesione automatica, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l'adozione di scelte ponderate.

Parimenti, l'adesione automatica non esplica i suoi effetti qualora prima della scadenza del periodo di sessanta giorni il rapporto di lavoro cessi.



Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti sessanta giorni.

La rinuncia all'adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al decreto n. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile.

Nel primo caso si tratterà di un'adesione esplicita a una forma pensionistica complementare. In particolare, il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica complementare a cui risulti già aderente alla data dell'assunzione ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente all'assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione.

Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile, la scelta espressa dal lavoratore farà sì che il TFR maturando, a far tempo dalla data dell'assunzione, non venga devoluto a previdenza complementare e continui ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Entro il termine di sessanta giorni dall'assunzione il lavoratore può inoltre decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, in luogo dell'intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

L'adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione, come espressamente disposto dal comma 7-*quinquies*.

Quanto alla misura della contribuzione del datore e del lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Le forme pensionistiche complementari provvedono alla valorizzazione delle somme versate secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Nell'eventualità che l'accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui al comma 7-*quinquies*, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità

di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

3. Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026.

L'art. 8, comma 9-*bis*, del decreto n. 252/2005 stabilisce che il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di sessanta giorni.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo dell'adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.

Se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-*ter*, con gli effetti di cui al comma 7-*quinquies*.

In caso di adesione automatica, il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di sessanta giorni, decida di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

Quanto alla decorrenza dell'adesione automatica e della connessa contribuzione, nonché alla misura della stessa, vale quanto precisato nel paragrafo 2 in relazione ai lavoratori di prima assunzione.

Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro



gestirà il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ove ne ricorrano le condizioni).

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall'adesione automatica di cui al comma 9-bis. L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento

dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

Roma, 19 giugno 2026

*Il Presidente:* PEPE

*Il segretario:* NISPI LANDI

26A03233

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di finasteride, «Ormicton».

*Estratto determina AAM/PPA n. 327/2026 del 12 giugno 2026*

È autorizzata la variazione tipo IB Q.II.e.6.a.2) con la conseguente immissione in commercio del medicinale ORMICTON nella confezione di seguito indicata:

confezione «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 038894022 (base 10) 152YG6 (base 32);

La descrizione della confezione A.I.C. n. 038894010, già autorizzata, è modificata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea:

da 5 mg compresse rivestite con film - 15 compresse;

a 5 mg compresse rivestite con film - 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Principio attivo: finasteride.

Codice pratica: N1B/2026/277.

Titolare A.I.C.: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale n. 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo, 95, 80063, piano di Sorrento, Napoli.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

#### *Stampati*

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per la confezione 038894010 il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03096

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di leuprorelina acetato, «Enantone».

*Estratto determina AAM/PPA n. 328/2026 del 12 giugno 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (Austria):

tipo II - C.4) modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo per includere gli eventi avversi: idea suicida, comportamento suicida e tentato suicidio. Aggiornamento stampati in accordo alla linea guida eccipienti e modifiche editoriali minori.

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 2, 4.4, 4.8, 6.1 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette

relativamente al medicinale ENANTONE nelle confezioni:

A.I.C. numeri:

027066125 - «3,75 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare o sottocutaneo» - una siringa pre-riempita a doppia camera;


027066137 - «11,25 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 1 siringa pre-riempita a doppia camera.

Codice pratica: VN2/2025/208.

Numero procedura: AT/H/XXXX/WS/461.

Titolare: Takeda Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni, 30, 00185 Roma, codice fiscale 00696360155.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.



*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03097

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di triazolam, «Halcion».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 329/2026 del 12 giugno 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale HALCION:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati, par. 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativa sezione del foglio illustrativo, in relazione alle informazioni sugli interventi per la gestione del sovradosaggio da Triazolam, supportato da un Clinical overview per armonizzare le informazioni già approvate tra i Paesi dell'UE. L'armonizzazione di questa sezione è stata menzionata nell'ultimo rapporto di valutazione PRAC per PSUSA/00003023/202207.

Confezioni A.I.C. numeri:

- 024713048 - «125 microgrammi compresse» - 10 compresse;
- 024713063 - «125 microgrammi compresse» - 20 compresse;
- 024713051 - «250 microgrammi compresse» - 10 compresse;
- 024713075 - «250 microgrammi compresse» - 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71, 04100 Latina, Italia.

Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/2456.

Codice pratica: VN2/2025/170.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03098

**BANCA D'ITALIA****Quarta proroga della procedura di amministrazione straordinaria di Smart Bank S.p.a. in a.s., in Napoli**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 16 giugno 2026, ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di Smart Bank S.p.a. in a.s., con sede in Napoli (NA), a decorrere dal 22 giugno 2026 e per un periodo di sei mesi ovvero il minor termine atto a consentire di porre in essere tutte le attività necessarie per la conclusione della procedura.

26A03232

**MINISTERO DEGLI AFFARI  
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE****Rilascio di *exequatur***

In data 12 giugno 2026 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Schiavo, Console onorario della Federazione Russa a Napoli.

26A03222



**MINISTERO DELL'INTERNO**

**Contributo, per l'anno 2026, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale>, contenuto «i decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il


PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 18 maggio 2026, corredato della Nota metodologica, con l'allegato «Utenti e risorse aggiuntive», recante: «Contributo pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica», di cui all'art. 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2026, n. 2726.

**26A03258**


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-148) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 2 9 \*

€ 1,00

